Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 2 ottobre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 882.

Ricostituzione del comune di Pomaretto (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 974, con il quale i comuni di Meano e di Pomaretto furono aggregati al comune di Perosa Argentina;

Vista l'istanza 15 aprile 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Pomaretto ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni della Giunta municipale in data 5 dicembre 1946, n. 79, e del Consiglio comunale di Perosa Argentina in data 28 maggio 1953, n. 5, e della Deputazione provinciale di Torino in data 17 maggio 1947, n. 12, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Pomaretto, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Perosa Argentina e il ricostituito comune di Pomaretto, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Perosa Argentina.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Perosa Argentina, che sarà inquadrato negli organici del comune di Pomaretto, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 83. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1954, n. 883.

Prelevazione di L. 351.450.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1954-55.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 351.450.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1954-55.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne la prelevazione di L. 351.450.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Fitto di locali . . . L. 34.500.000

(maggiore fabbisogno per la corresponsione del nuovo canone di affitto dovuto a decorrere dal 1° luglio 1954 per i locali dello stabile di via Veneto adibito a sede principale dei servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale).

Somme occorrenti per:

il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra, nonchè dei servizi centrali e periferici (compresi quelli presso i consolati italiani all'estero) incaricati dell'accertamento, liquidazione e pagamento dei danni di guerra e di tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio L. 44.500.000

gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra » 136.450.000

» 180.950.000

(maggiori fabbisogni determinati dall'attivazione degli organi e servizi necessari per l'attuazione delle norme recate dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sul risarcimento dei danni di guerra).

Ministero delle finanze:

Somma occorrente per l'acquisto della Villa Tresca in Lecce da adibire a istituto di rieducazione per minorenni L. 24.000.000

(l'assegnazione, resa inderogabile dalla necessità di eliminare deficienze ricettive in atto, ha carattere di estrema urgenza onde potere rispondere ai termini per l'opzione stabiliti dal proprietario dello stabile, risultato particolarmente idoneo e conveniente per il fine al quale è da destinare).

Ministero degli affari esteri:

Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero L. 82.000.000

(in relazione ad esigenze di carattere urgente determinate da situazioni particolari in taluni Paesi).

Spese per il personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato ai termini dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione:

paghe L. 27.000.000

oneri previdenziali » 3.000.000

» 30.000.000

(occorrenze determinate dalla necessità di provvedere all'assunzione di n. 60 operai giornalieri presso la Direzione generale dell'emigrazione e gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, per i lavori connessi con l'espatrio negli Stati Uniti d'America di 60.000 connazionali, in applicazione del « Refugee Relief Bill 1953 »).

L. 351.450.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: GAVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 26 giugno 1954, n. 341;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, è autorizzata la prelevazione di L. 351.450.000 che si iscrivono ai sittoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 163. — Fitto di locali . . L. 34.500.000

Cap. n. 696 (modificata la denominazione). — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra dei servizi centrali e periferici (compresi quelli presso i consolati italiani all'estero) incaricati dell'accertamento, liquidazione e pagamento dei danni di guerra e di tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio . . . . » 44.500.000

Cap. n. 697 (modificata la denominazione). — Gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra . . » 136.450.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 294. — Acquisto di stabili e terreni . . L. 24.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 95. — Spese per la tutela, ecc., delle collettività, ecc. L. 82.000.000

Cap. n. 118-*bis* (di nuova istituzione). — Paghe al personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione (art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67) » 27.000.000

Cap. n. 118-*ter* (di nuova istituzione). — Oneri previdenziali per il per-

sonale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione . . . . L. 3.000.000

L. 351.450.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Vincent, addì 14 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 79. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 884.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in comune di Albano Laziale (Roma).

N. 884. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale (Roma) in data 1° gennaio 1954, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni entrambe dell'11 febbraio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in comune di Albano Laziale (Roma) e viene istituito un Ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa, e inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 885.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei Santi Carlo e Rocco, in frazione Taverna del comune di Montecolombo (Forlì).

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Rimini in data 10 agosto 1934, integrato con postilla in data 1° maggio 1952, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Carlo e Rocco, in frazione Taverna del comune di Montecolombo (Forlì) e il Beneficio della parrocchia anzidetta viene autorizzato ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati nei comuni di Montecolombo e di Gemmano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 40. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 886.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Martino Vescovo e C., in frazione Salt del comune di Povoletto (Udine).

N. 886. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 dicembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino Vescovo e C., in frazione Salt del comune di Povoletto (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 41. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 887.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria in Cielo Assunta, in comune di Piedimonte San Germano (Frosinone).

N. 887. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Aquino, Sora e Pontecorvo in data 24 giugno 1953, integrato con dichiarazione 22 gennaio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria in Cielo Assunta, in comune di Piedimonte San Germano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 42. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 888.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beatissima Vergine di Gesù, in comune di Mazzarino (Caltanissetta)

N. 888. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 2 febbraio 1943, integrato con due postille, relativo alla erezione della parrocchia della Beatissima Vergine di Gesù, in comune di Mazzarino (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 889.

Autorizzazione all'accettazione della donazione allo Stato di un'area sita in Udine, offerta dal comune di Udine.

N. 889. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione allo Stato dell'area di mq. 8990 sita in Udine fra via Zara, via Albona e via Spalato, offerta dal comune di Udine per il risanamento e l'ampliamento del locale carcere giudiziario.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 64. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 890.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Varignano del comune di Arco (Trento).

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 11 novembre 1953, integrato con postilla 8 gennaio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Varignano del comune di Arco (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 891.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Ausiliatrice, in Trapani.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Ausiliatrice, in Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 892.

Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia di Sant'Angela Merici, con sede in Parma.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia di Sant'Angela Merici, con sede in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 47. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 893.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. M. V. del Monte Carmelo, in frazione Cà Emo del comune di Adria (Rovigo).

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chioggia in data 16 luglio 1952, integrato con atto di pari data, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V del Monte Carmelo, in frazione Cà Emo del comune di Adria (Rovigo) e il Beneficio della parrocchia anzidetta viene autorizzato ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati in frazione Cà Emo del comune di Adria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 68. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 894.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Ermagora e Fortunato, in frazione Roveredo del comune di Varno (Udine).

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 31 luglio 1952, integrato con postilla 12 gennaio 1954, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Ermagora e Fortunato, in frazione Roveredo del comune di Varno (Udine) e il Beneficio dell'anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare un legato disposto dal sig. Giovanni Cortiula, consistente in un appezzamento di terreno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 69. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 1954.

Sostituzione di un componente il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1948, col quale è stato costituito presso il Ministero della pubblica istruzione a termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Vista la lettera in data 22 marzo 1954, n. 6088, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha proposto che il rag. Giovanni Battista Di Carlo venga nominato componente — quale rappresentante dello stesso Ministero — del Comitato anzidetto, in sostituzione dal rag. Tommaso Triossi, collocato a riposo;

Decreta:

Il rag. Giovanni Battista Di Carlo è chiamato a far parte — quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione — del Comitato sopraspecificato, costituito presso il Ministero stesso, in sostituzione del rag. Tommaso Triossi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per la pubblica istruzione
MARTINO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1954
Registro n. 94 Presidenza, foglio n. 130

(4662)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1954.

Sostituzione di un componente la Commissione consultiva per la messa in liquidazione del « Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica » (F.I.M.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO

E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 17 ottobre 1950, n. 840, contenente norme per la ratifica con modificazioni dei decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947, n. 1325, e per la messa in liquidazione del « Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica F.I.M. »;

Vista la legge 17 dicembre 1953, n. 915, con la quale il termine per la liquidazione del « Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica F.I.M. » è stato prorogato al 31 dicembre 1954;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1950, con il quale è stato provveduto alla nomina del Comitato e della Commissione consultiva di cui agli articoli 2 e 3 della legge 17 ottobre 1950, n. 840;

Visto il precedente decreto 31 luglio 1952, con il quale sono stati sostituiti alcuni componenti della Commissione di cui all'art. 3 della legge n. 840, sopra citata;

Vista la lettera in data 31 marzo 1954, con la quale l'on. Armando Sabatini ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione consultiva;

Considerato che occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla suddetta Commissione;

Vista la lettera in data 14 aprile 1954, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato, quale suo rappresentante, il dott. Bruno Storti;

Decreta:

Il dott. Bruno Storti, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, è nominato componente della Commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, in sostituzione dell'on. Armando Sabatini, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1954
Registro n. 96 *Presidenza, foglio n.* 291

(4680)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1954.

Trasferimento del comune di Teulada dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Iglesias a quella dei corrispondenti uffici di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Iglesias al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Teulada un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Cagliari;

Decreta:

Il comune di Teulada viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Iglesias a quella dei corrispondenti uffici di Cagliari.

Roma, addì 5 agosto 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1954
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 78. — LESEN

(4665)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1954.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro fra muratori, braccianti, terrazzieri e affini, con sede in Poggio di Roio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Cooperativa di lavoro fra muratori, braccianti, terrazzieri ed affini di Poggio di Roio, emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 17 dicembre 1953;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 27 luglio 1954, n. 31712, del Prefetto di L'Aquila;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile, 195 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di lavoro fra muratori, braccianti, terrazzieri ed affini, con sede in Poggio di Roio, costituita con atto 12 settembre 1944 del notaio Giuseppe De Sanctis, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'avv. Manlio Marinelli, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Lodi Carlo, residente nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, il 3 ottobre 1954;

Pili Demetrio, residente nel comune di Seneghe, distretto notarile di Oristano, il 15 ottobre 1954;

Bianco Alfredo, residente nel comune di Caluso, distretto notarile di Ivrea, il 20 ottobre 1954;

Bavai Gustavo Adolfo, residente nel comune di Roma, il 30 ottobre 1954;

Mirabile Ignazio, residente nel comune di Santo Stefano di Camastra, distretto notarile di Patti, il 30 ottobre 1954.

(4708)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 27 settembre 1954:

Rodriguez Raimondo, notaio residente nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Romagnoli Pierluigi, notaio residente nel comune di Sustinente, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Savigno, distretto notarile di Bologna;

Di Bella Filippo, notaio residente nel comune di Marianopoli, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento;

Leotta Giovanni, notaio residente nel comune di Sciacca, è trasferito nel comune di Ribera, distretto notarile di Sciacca;

Ferreri Pietro, notaio residente nel comune di Verolengo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Chivasso, stesso distretto;

Mussa Carlo, notaio residente nel comune di Carpeneto, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Ovada, stesso distretto;

Manfredini Giuseppe, notaio residente nel comune di Invorio, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Arona, stesso distretto;

Biasini Gino, notaio residente nel comune di Villanterio, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia;

Castelli Pio, notaio residente nel comune di Ciriè, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Campiglia Marittima, distretto notarile di Livorno;

delli Paoli Gennaro, notaio residente nel comune di Maddaloni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto;

De Felice Delfo, notaio residente nel comune di Pavia, è trasferito nel comune di Stradella, distretto notarile di Pavia;

Marchi Giuseppe, notaio residente nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Castelgoffredo, distretto notarile di Mantova;

Garrasi Giombattista, notaio residente nel comune di Acate, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Vittoria, stesso distretto;

Giacobone Giorgio, notaio residente nel comune di Godiasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Varzi, stesso distretto;

Loiacono Luigi, notaio residente nel comune di Letojanni Gallodoro, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania;

Bonu Giovanni, notaio residente nel comune di Isili, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Senorbì, stesso distretto;

Soccal Adolfo, notaio residente nel comune di Puos d'Alpago, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Agordo, stesso distretto;

Grassi Raffaello, notaio residente nel comune di Viagrande, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, stesso distretto;

Nardo Francesco, notaio residente nel comune di Arena, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Cessaniti, stesso distretto;

Bica Salvatore, notaio residente nel comune di Belmonte Mezzagno, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Caltanissetta.

(4709)

Con decreto Ministeriale 29 settembre 1954:

Faotto Dino, notaio residente nel comune di Mirano, distretto notarile di Venezia, è trasferito in Mestre, frazione del comune di Venezia, distretto notarile di Venezia;

Duodo Angelo, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito in Mestre, frazione del comune di Venezia, distretto notarile di Venezia;

Barbaro Luigi, notaio residente nel comune di Copparo, distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di Tresigallo, stesso distretto;

Squatrito Concetto, notaio residente nel comune di Fagagna, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di San Daniele del Friuli, stesso distretto;

Savona Antonio, notaio residente nel comune di Montieri, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Massa Marittima, stesso distretto;

Talani Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Casalvieri, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Lucera;

Giordano Guido, notaio residente nel comune di San Felice a Cancello, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Trieste;

Siciliani Mario, notaio residente nel comune di Portici, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Capri, stesso distretto;

Pignatone Giovanni, notaio residente nel comune di Caltanissetta, è trasferito nel comune di San Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta;

Allegra Maurizio, notaio residente nel comune di Poppi, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta;

Scoma Lucia, notaio residente nel comune di Ioppolo, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Lucca Sicula, distretto notarile di Sciacca.

(4710)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 29 luglio 1954 è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Rocchette, frazione di Torri in Sabina (Rieti), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Torri in Sabina mediante il circuito 6829.

(4706)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni	Superficie Ha	Estremi decreto	
				N.	Data
	Ente Puglia e Lucania				
1	ACITO Antonio Vincenzo fu Giuseppe . .	Matera	110.61.41	307	2- 4-52
2	D'AMELY Teresa fu Saverio . . .	Melendugno	59.96.18	2411	29-11-52
3	DENTICE DI FRASSO Sofia fu Luigi	Brindisi	53.30.34	1477	6- 9-52
4	DENTICE Marianna fu Ernesto . . .	Carovigno	280.93.68	808	30- 8-51
5	DE RUGGIERI Pietro fu Nicola .	Miglionico	93.02.24	2030	19-11-52
6	DURANTE Gennaro fu Francesco	Bernalda	55.13.59	3033	29-11-52
7	DURANTE Giovanni fu Francesco	Bernalda	37.31.37	3034	29-11-52
8	GABRIELI Luigi fu Pantaleo . . .	Melendugno	42.35.83	2071	19-11-52
9	GABRIELI Salvatore fu Vito	Melendugno	4.18.66	3038	29-11-52
10	GIUDICEPIETRO Carlo fu Vincenzo . .	Matera	238.48.73	1275	4-11-51
11	LACAVA Edoardo Ugo fu Egidio .	Bernalda	18.91.10	275	2- 4-52
12	MALVINNI-MALVEZZI Luigi fu Marco	Matera	13.97.93	2123	19-11-52
13	MALVINNI-MALVEZZI Maria ved. Zagarella	Matera	257.72.93	277	2- 4-52
14	MONTESANO Salvatore fu Francesco . .	Ginosa	23.32.52	2545	29-11-52
15	PIGNATARI Aldo, Enzo fu Pasquale . .	Tolve	87.45.26	1732	3-10-52
16	PIGNATARI Aldo, Enzo fu Pasquale	Oppido Lucano	9.84.89	1733	3-10-52
17	POMARICI Giuseppe fu Nicola . .	Matera	93.19.47	937	25- 6-52
18	RICCARDI Nicola fu Emanuele . .	Matera	18.36.74	2191	19-11-52
19	SIPARI Pietro Antonio fu Carmelo . .	Cerignola	168.54.79	3678	27-12-52
20	SIPARI Pietrantonio fu Carmelo	Manfredonia	13.00.36	2564	29-11-52
21	TAMBURRINI Vittorio fu Domenico	Tolve	7.63.20	2141	19-11-52
22	TORTORELLI Michele di Luca	Matera	7.23.89	2585	29-11-52
23	Eredi ZACCARIA Antonio fu Francesco	Brindisi	176.59.10	2606	29-11-52

Roma, addì 13 settembre 1954

(4572)

Presidenziale espropriazione — Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità — Data	Reg. Agricoltura N.	Reg. Agricoltura Foglio	Ammontare indennità lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) lire	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli	
93 s. o. 2	19- 4-52	3-9-54	16	154	2.260.322 —	2.260.000 —	Banco di Napoli	Sede di Bari
302 s. o. 1	31-12-52	3-9-54	16	153	7.557.520 —	7.555.000 —	Id.	Id.
269 s. o.	20-11-52	3-9-54	16	151	1.273.825 —	1.270.000 —	Id.	Id.
210 s. o.	13- 9-51	3-9-54	16	152	12.460.608 —	12.460.000 —	Id.	Id.
294 s. o. 1	19-12-52	3-9-54	16	150	3.398.469 —	3.395.000 —	Id.	Id.
9 s. o.	13- 1-53	3-9-54	16	149	6.107.556 —	6.105.000 —	Id.	Id.
9 s. o.	13- 1-53	3-9-54	16	148	3.306.675 —	3.305.000 —	Id.	Id.
294 s. o. 2	19-12-52	3-9-54	16	147	2.940.912 —	2.940.000 —	Id.	Id.
9 s. o.	13- 1-53	3-9-54	16	146	412.949 —	410.000 —	Id.	Id.
276 s. o.	30-11-51	3-9-54	16	145	18.405.315 —	18.405.000 —	Id.	Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	3-9-54	16	144	1.394.686 —	1.390.000 —	Id.	Id.
294 s. o. 3	19-12-52	3-9-54	16	143	1.053.085 —	1.050.000 —	Id.	Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	3-9-54	16	142	14.115.842 —	14.115.000 —	Id.	Id.
6 s. o.	9- 1-53	3-9-54	16	141	1.265.393 —	1.265.000 —	Id.	Id.
278 s. o.	1-12-52	3-9-54	16	140	3.289.526 —	3.285.000 —	Id.	Id.
278 s. o.	1-12-52	3-9-54	16	139	909.815 —	905.000 —	Id.	Id.
173 s. o.	28- 7-52	3-9-54	16	161	4.606.751 —	4.605.000 —	Id.	Id.
295 s. o. 1	20-12-52	3-9-54	16	160	1.012.940 —	1.010.000 —	Id.	Id.
15 s. o. 2	20- 1-53	3-9-54	16	159	10.948.140,90	10.945.000 —	Id.	Id.
6 s. o.	9- 1-53	3-9-54	16	158	585.160 —	585.000 —	Id.	Id.
294 s. o. 4	19-12-52	3-9-54	16	157	144.028 —	140.000 —	Id.	Id.
6 s. o.	9- 1-53	3-9-54	16	156	840.597 —	840.000 —	Id.	Id.
7 s. o. 1	10- 1-53	3-9-54	16	155	33.989.501 —	33.985.000 —	Id.	Id.

Visto, p. il *Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° ottobre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,75	643,75
» Firenze	624,78	642 —
» Genova	624,83	643,50
» Milano	624,86	643,25
» Napoli	624,80	643,50
» Palermo	624,85	643,80
» Roma	624,80	643,75
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,86	—
» Venezia	624,85	644,25

Media dei titoli del 1° ottobre 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,50
Id. 3,50 % 1902	62,35
Id. 3 % lordo	93 —
Id 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934.	82,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,05
Id 5 % 1936	92 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 1° ottobre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit 624,83
1 dollaro canadese . . . . . . » 643,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,52

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50 per	franco belga
Danimarca	»	90,46 »	corona danese
Egitto	»	1794,55 »	lira egiziana
Francia	»	1,785 »	franco francese
Germania	»	148,77 »	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48 »	corona norvegese
Olanda	»	164,44 »	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78 »	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90 »	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 8 luglio 1954, n. 340.2.60/10262, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Pistoia al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Pistoia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Collatino Cantieri, impedito per motivi professionali, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Collatino Cantieri è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1953 il prof. dott. Lettieri Rosselli Del Turco, primario medico dell'ospedale civile di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 settembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4655)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 maggio 1954, n. 340.2.41/8993 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Macerata, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Gaetano Barbagallo, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Gaetano Barbagallo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1953 il vice prefetto dott. Pasquale Fraenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 settembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4656)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 21 maggio 1954, n. 340.2.49/9196, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Novara, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Luigi Calenda e il segretario dott. Giovanni Maldari, trasferiti ad altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Luigi Calenda e del dott. Giovanni Maldari sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre.1952, il vice prefetto ispettore dott Nicola Cupaiuolo e il primo segretario dott. Antonio Maggiora Vergano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 settembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4645)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 4 gennaio 1954, n. 28843, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata è costituita come appresso:

Presidente:
Fraenza dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:
Pezzelia dott. Gaetano, medico provinciale;
Marchini dott. Franco, primario ostetrico dell'ospedale civile di Recanati;
Conforti dott. Ovidio, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Falistocco Gina, ostetrica condotta.

Segretario:
Ciurciola dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 settembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4644)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami e per titoli a cinquantasei posti di capo ufficio statistica in prova nel ruolo dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio (grado 11°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1926, n 1172 ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme dei documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione a pubblici concorsi a favore di coloro che hanno riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti al lavoro di bonifica ai campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che dispone la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che modifica la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che, nella formazione della graduatoria dei concorsi statali, estende alle categorie dei mutilati ed invalidi per servizio, degli orfani dei caduti per servizio e dei congiunti dei caduti stessi, i criteri preferenziali stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni;

Visti il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenenti norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste nel decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, concernente l'approvazione del regolamento per l'ammissione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica, con modificazioni, il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli statali per il personale universitario;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione a favore dei cittadini invalidi in occasione di azioni singole o collettive, ad opera di elementi slavi, delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, con la quale tutte le provvidenze previste dalle norme vigenti in favore dei congiunti dei caduti si applicano anche ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, riguardante l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi della Libia e della Somalia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 39401/12106, in data 25 ottobre 1952, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questo Ministero a bandire un concorso a cinquantasei posti di capo ufficio statistica, nel ruolo dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a cinquantasei posti di capo ufficio statistica in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Dei predetti posti, ventotto posti sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, al personale impiegatizio dei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura che sia provvisto del titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali), via Molise n. 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del

presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica delle domande non regolari.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito e dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); laurea in scienze coloniali; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche e attuariali;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i concorrenti che si trovino sotto le armi le domande debbono essere vistate dal comandante del Corpo al quale appartengono.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto motivato, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso di cui trattasi i canditati che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengano alle tre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per essi sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A;*

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *o*), sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) per il personale di ruolo delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

D) per gli impiegati inquadrati nei ruoli speciali transitori, a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 4.

I concorrenti che ricevano la comunicazione di aver superato la prova orale, debbono far pervenire al Ministero industria e commercio, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti o il diritto all'esenzione o all'elevazione del limite massimo di età.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa o la notificazione per gli ex prigionieri delle Nazioni Unite.

I candidati mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni

di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, devono produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità.

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, o gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio devono presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio.

I figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, devono produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo dal L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti in guerra e categorie assimilate, devono esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento, devono presentare apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli impiegati delle Camere di commercio devono produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dalle Amministrazioni camerali, da cui risultino tutti gli elementi relativi all'assunzione in servizio ed alla attuale posizione.

Gli impiegati non di ruolo degli Uffici provinciali industria e commercio devono produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio presso il quale prestano servizio, comprovante la loro qualifica d'impiego.

I candidati ex dipendenti degli Uffici nazionali statistico-economici dell'agricoltura, devono produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalle autorità competenti, dal quale risultino la data di assunzione in servizio, quella di cessazione del rapporto di impiego, nonchè tutti gli elementi relativi al servizio prestato.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso, di cui all'articolo 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono far pervenire al Ministero industria e commercio, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 100 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

3. Certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 100 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale emiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato.

4. Diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economiche e marittime (sezione armamenti) o in scienze coloniali, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche e attuariali.

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario

Per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi famiglia numerose devono comprovare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100 e debitamente legalizzato, da rilasciarsi dall'O.N.M.I (Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia).

9 Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo o in servizio: copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva;

per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per la conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari, per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattisi di sottufficiali e militari aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

10. Dichiarazione, in carta libera, con la quale l'interessato s'impegna a raggiungere, nel termine che verrà stabilito, qualunque sede dovesse essergli assegnata.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono presentare soltanto copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare e se abbiano o meno riportato qualifica inferiore a quella di «buono», titolo di studio ed il certificato medico.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta a tutti i documenti, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data dell'assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti richiesti con il presente bando, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

I candidati devono allegare alla domanda tutti quei titoli di merito (pubblicazioni, ecc.) e di servizio che intendano far valere e che potrebbero formare oggetto di valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, agli effetti dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria.

Tra i titoli saranno valutati anche quelli dai quali risulti che il candidato abbia esplicato mansioni direttive in servizi statistici presso uffici statali o enti pubblici o abbia superato un esame in discipline statistiche presso un istituto di studi superiori.

I titoli presentati devono essere specificatamente elencati e saranno valutati soltanto se posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

A) Diritto privato (civile e commerciale);

B) Economia politica;

C) Statistica metodologica, demografica, economica.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

A) Nozioni di diritto amministrativo;

B) Legislazione sugli Uffici provinciali industria e commercio e sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

C) Lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese o tedesca o in entrambe le suddette lingue.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altri documenti di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

In aggiunta alla votazione complessiva delle prove scritte ed orali ed al punteggio relativo alle eventuali prove facoltative, sarà assegnato un massimo di punti due per la valutazione dei titoli presentati dai candidati. Per detta valutazione la Commissione esaminatrice, prima dell'inizio della prova orale, fisserà i criteri da seguirsi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti come sopra determinati, tenendo conto delle riserve dei posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un magistrato della Corte dei conti, da almeno due professori universitari di materie giuridiche ed economiche, da un professore di lingua francese e da tre funzionari dipendenti dal Ministero di grado non inferiore al 6°.

Alla Commissione saranno aggregati, inoltre, due professori esperti nelle lingue straniere per le eventuali prove facoltative.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dipendente dal Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 14.

I vincitori saranno nominati capi ufficio statistica in prova nel ruolo dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e conseguiranno la nomina a capo ufficio statistica di 6ª classe se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi di coloro che, nel termine stabilito, non assumeranno le funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1954
Registro n. 7, *foglio n.* 249

(4696)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.